

Parcheggi per disabili

Art. 40 . Regolamento di Attuazione - seconda parte Art. 149 (Art. 40 Cod. str.)

Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

1. La delimitazione degli stalli di sosta e' effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) e' obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); e' consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
 - a. bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
 - b. azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
 - c. giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo e' riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262 .
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 32 a euro 131 .

Art.188 . Regolamento di Attuazione

Art. 381 (Art. 188 Cod. str.) (Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo a ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita

medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori pubblici sentito il ministro della Sanità.

CONTRASSEGNO INVALIDI CHI PUO' FARNE RICHIESTA E A COSA SERVE?

- I contrassegni invalidi vengono rilasciati a tutti coloro che hanno **problemi di deambulazione e ai non vedenti.**
- Possono essere richiesti presso il **Comune di residenza** e sono validi in **tutta Italia.**
- Nella domanda oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i **dati personali** e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la **certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità sanitaria locale di appartenenza**, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
- Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il **presumibile periodo di durata della invalidità.**
- I contrassegni hanno validità massima di **5 anni.**
- Il periodo della loro validità **è in relazione alla tipologia dell'invalidità** sia essa permanente o temporanea, così come certificata dagli Enti competenti.
- Sono **rinnovabili.**
- Il contrassegno **non** può essere rilasciato per i **minori di anni 3.**
- Per i **minori di anni 18**, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.

AVVERTENZE

- Il contrassegno è strettamente **personale** e pertanto utilizzabile esclusivamente in presenza dell'intestatario;
- Deve essere esposto in **originale** in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'invalido;
- **Permette di circolare:**
Nelle **corsie preferenziali** riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi;
Nelle **aree pedonali** e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l'accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.

- **Permette di sostare:**

Negli **appositi spazi riservati** agli invalidi;

Nelle **aree pedonali e nelle zone a traffico limitato** ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l'accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.

Nelle **aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo**

ALCUNE PRECISAZIONI:

- **D.P.R. 503/96:** ... la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane quando è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto e pubblica utilità

- **Art.188 . Regolamento di Attuazione:** ... alle persone detentrici del contrassegno di cui al comma 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo... nel caso di **sospensione o limitazione** della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi e divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

- **Art. 381** (Art. 188 Cod. str.)

(Strutture e segnaletica per la mobilità' delle persone invalide)

Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada **devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture** per consentire ed agevolare la mobilità' delle persone invalide.

- Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità' di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico **accertamento sanitario**. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4.

- L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "**simbolo di accessibilità**"

- Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità' della persona interessata, **il sindaco può, con propria ordinanza**, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere **abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo**.

- Gli schemi delle strutture e le modalità' di segnalamento delle stesse, nonché le modalità' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori pubblici sentito il ministro della Sanità'.

NORMATIVE

- Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n.º285, art. 188

- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n.º495, art 381